



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

dott. Isabella Martin	Presidente
dott. Tullio Joppi	Consigliere
dott. Monica Callegari	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

prestazione
di opera
intellettuale

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 95/2018 R.G.
promossa

da

Mar Arch. Gian Paolo, c.f. MRA GPL 34M18 L736V, nato a Venezia il 18.08.1934, residente in Venezia Zelarino, via Catellana 60/A/1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Lovisetto del foro di Padova e Giacomo De Giacinto del foro di Bolzano per mandato in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giacomo De Giacinto in Bolzano, Corso Italia 10

- appellante -

contro

Armani Ing. Antonio, c.f. RMN NTN 61D26 L378I, nato a



Trento il 26 aprile 1961, residente in Trento, Via Pilati 27, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carlo Chelodi di Trento e dall'avv. Antonio Contarino di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bolzano (BZ), Corso Italia 17 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- **appellata** -

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 425/2018 di data 06.04.2018/09.04.2018 - prestazione di opera intellettuale -

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2019, con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 16.12.2019 e quello del 07.01.2020 per il deposito di memorie, sulle seguenti

CONCLUSIONI

dei procuratori di parte appellante:

Disattesa e reietta siccome infondata e inammissibile ogni diversa domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria, si conclude:

A) In via preliminare:

- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui l'art. 295 c.p.c., disporsi la sospensione del giudizio introdotto dall'Ing. Antonio Armani con il ricorso per decreto ingiuntivo 4809/2016 R.G. Trib. Bolzano oggetto dell'opposizione già pendente al n. 5520/2016 R.G. Trib. Bolzano, decisa con la



causa in questa sede impugnata, sino alla definizione della causa pendente avanti il Tribunale di Roma al n. 81758/2015 R.G. introdotta dall'Arch. Gian Paolo Mar.

B) Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 425/2018, pubblicata il 9.4.2018 nella causa n. 5520/2016 R.G. e notificata in data 17.4.2018:

- Revocarsi e/o comunque dichiararsi nullo e/o comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo telematico n. 2217/2016, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 13.10.2016 nel procedimento n. 4809/2016 R.G. e notificato in data 17.10.2016, e respingersi le domande e le eccezioni tutte formulate dall'Ing. Antonio Armani nei confronti dell'Arch. Gian Paolo Mar, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, e per difetto di legittimazione;

- Conseguentemente, condannarsi l'Ing. Antonio Armani alla restituzione a favore dell'Arch. Gian Paolo Mar di tutte le somme che da parte di quest'ultimo sono state versate al predetto Ing. Antonio Armani in esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano in data 13.10.2016 nel procedimento n. 4809/2016 R.G. e notificato in data 17.10.2016, oltre interessi, reso provvisoriamente esecutivo, pari ad € 19.336,15 (€ 10.668,00 I rata + 8.668,15 saldo) oltre alla ritenuta d'acconto pari a € 3.000,00;

- In subordine, per la non creduta ipotesi che l'adita Corte d'Appello dovesse condividere la ricostruzione in diritto fatta



propria dal Tribunale di Bolzano con l'impugnata sentenza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui l'art. 295 c.p.c., disporsi la sospensione del giudizio introdotto dall'Ing. Antonio Armani con il ricorso per decreto ingiunti-vo 4809/2016 R.G. Trib. Bolzano oggetto dell'opposizione già pendente al n. 5520/2016 R.G. Trib. Bolzano, decisa con la causa in questa sede impugnata, sino alla definizione della causa pendente avanti il Tribunale di Roma al n. 81758/2015 R.G. introdotta dall'Arch. Gian Paolo Mar.

C) In ogni caso:

- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove avversarie chiedendo termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

dei procuratori di parte appellata:

Dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle domande e conclusioni nuove e/o diverse eventualmente *ex adverso* proposte, così precisa le proprie

CONCLUSIONI:

Per le eccezioni ed i motivi tutti dedotti ed emersi in primo grado, per quelle/i dedotte/i ed esposti in comparsa di costituzione in appello e per ogni altro ritenuto ed emerso in corso di causa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:



- rigettare l'avverso appello per inammissibilità e/o infondatezza e confermare integralmente la sentenza impugnata;

In via subordinata e per scrupolo difensivo accogliersi le conclusioni come avanzate in primo grado, ovvero:

In via principale:

- *rigettare tutte le domande avversarie, confermando nella forma e nella sostanza il decreto ingiuntivo opposto.*

In ogni caso:

- *condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto o quelle diverse, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, con gli interessi dal dovuto al saldo.*

In punto spese

- *con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 425/2018 del 6.4.2018 il Tribunale di Bolzano ha rigettato l'opposizione proposta dall'arch. Mar al decreto ingiuntivo ottenuto dall'ing. Armani in base ad un lodo irrituale, per le sue competenze di CTU nel procedimento arbitrale.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello l'arch. Mar, in primo luogo ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., poi per violazione



degli artt. 1411-1705 e ss. -1388 c.c. e per inconferente ed errata applicazione dell'art. 814 c.p.c.. L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale abbia errato nel ritenere irrilevante l'impugnazione del lodo e abbia violato l'art. 112 c.p.c., gli artt. 1711-1418-1429-1439-1349 c.c., nonché l'art. 633 c.p.c..

Si è costituito l'ing. Armani chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la sostanziale correttezza della sentenza.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2019 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, va affrontata la questione di carattere processuale sollevata dall'appellante che sostiene la sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo in applicazione dell'art. 295 c.p.c..

L'assunto non merita accoglimento in applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui, al fine di disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., occorre che tra le due cause intercorra un nesso di pregiudizialità non in senso logico ma tecnico-giuridico, che comporterebbe la formazione di giudicati contrastanti, proprio per impedire i quali è preordinata la sospensione. Inoltre, sempre per tale ragione, la sospensione non è ammessa nel caso in cui la causa pregiudicante non coinvolga le stesse parti. (cfr. tra le tante Cass. civ.



17/12/2019, n. 33303; Cass. civ. 10/07/2017, n. 17021; Cass. civ. 27/07/2015, n. 15797; Cass. civ. 27/07/2015, n. 15797).

Nel caso di specie, la causa pregiudicante (impugnazione del lodo) coinvolge parti terze, ma non l'ing. Armani, resta quindi esclusa la possibilità di sospensione.

2. Quanto alle questioni sollevate dall'appellante sull'errata applicazione dell'art. 814 c.c., va osservato che il Tribunale ha correttamente precisato che la disciplina prevista per l'arbitrato rituale non può trovare applicazione nel caso concreto, nemmeno per analogia e che è fondamentale dare la giusta qualificazione giuridica al lodo in esame.

3. A tal fine è indispensabile valutare il contenuto della convenzione arbitrale conclusa tra le parti, che in effetti prevede un mandato con ampi poteri agli arbitri. Le parti stabiliscono che gli arbitri decideranno secondo diritto, senza essere vincolati al rispetto delle formalità del codice di procedura civile e che la decisione sarà definitiva e vincolante per le parti come se fosse un negozio tra loro direttamente concluso. Adottando con ciò una pattuizione tipica dell'arbitrato irrituale. Letteralmente alla lett.d): “La decisione, che determinerà anche le spese dell'arbitrato e la loro attribuzione sarà comunicata...” e alla lett. e): “in conformità alle regole dell'arbitrato libero, la decisione del Collegio Arbitrale, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, sarà definitiva e vincolante per le parti come se fosse un negozio tra loro direttamente concluso”.



In considerazione della volontà espressa dalle parti, quindi il lodo va considerato un negozio giuridico concluso direttamente tra loro. In tal senso anche la giurisprudenza prevalente secondo la quale nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr.: Cass. civ. 01/04/2011, n. 7574; Cass. civ. 31/10/2013, n. 24552; Cass. civ. 02/12/2015, n. 24558).

4. Da ciò consegue che il diritto del consulente di procedere nei confronti della parte dell'arbitrato, trova la propria origine proprio nel lodo, configurabile sul punto, come contratto a favore di terzi. Tale contratto è stato correttamente interpretato dal Tribunale, infatti, nel lodo oggetto d'esame al punto 25.5. delle motivazioni si legge: *“Le spese legali, le spese della CTU e il compenso del collegio arbitrale stabilito (...) seguono la soccombenza e quindi sono addebitate integralmente all'arch. Mar”*. Poi, al punto 4 delle determinazioni contrattuali di soluzione della controversia è stabilito: *“L'arch. Mar è obbligato a rifondere (... spese legali e compensi degli arbitri). È pure obbligato a fare fronte alle spese della CTU liquidate in (...)*

5. Sul contratto a favore di terzi, l'art. 1411 c.c., come noto, prevede che salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto



contro il promittente per effetto della stipulazione. L'appellante cita il terzo comma, invocando l'avvenuta revoca della stipulazione che sarebbe conseguita all'impugnazione del lodo. Da un esame della documentazione in atti, risulta però che l'ing. Armani ha emesso la sua parcella in data 13.11.2015, data precedente all'atto di citazione per impugnazione del lodo oggetto di giudizio, così esprimendo la sua accettazione, alla quale è conseguita l'estinzione del potere di revoca dello stipulante, come previsto dal secondo comma dell'articolo citato.

6. Alla luce di quanto sopra, non è in questa sede rilevante l'impugnazione del lodo, della cui fondatezza non va quindi trattato.

7. In conclusione quindi l'appello va respinto e ogni altra questione deve intendersi assorbita.

8. Anche per l'appello le spese, da calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per lo scaglione di riferimento, seguono la soccombenza, quindi dovranno essere rifuse all'ing. Armani.

PQM

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'arch. Gian Paolo Mar nei confronti dell'ing. Antonio Armani avverso la sentenza n. 425/2018 del 6.4.2018 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti,



1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. pone a carico di Gian Paolo Mar le spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di Antonio Armani nell'importo complessivo di € 4.343,55 di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.820,00 per la fase decisionale, € 566,55 per spese generali oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Bolzano, così deciso il 19 febbraio 2020

Il Presidente	Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore	Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario	Ruth Pechlaner

